

4

**STATUTO
DEL CENTRO ECUMENE**

S.Ec/2013

NOTA

Il presente statuto, che sostituisce quello del 1977 e quello del 1997, è stato approvato con l'articolo 147/SI/2013.

Preambolo

Il progetto di Ecumene, come centro giovanile evangelico di carattere interdenominazionale, nasce per impulso del I Congresso della Gioventù evangelica italiana, riunito in Milano nel 1951, che intendeva in tal modo proseguire l'esperienza che la gioventù evangelica italiana aveva compiuto con la costruzione di Agape.

Dopo il tentativo effettuato nel 1952 di costruire il Centro sul Monteluco in Umbria, frustrato dall'intolleranza religiosa dell'epoca, Ecumene è stata edificata, a partire dal 1954, con il concorso del lavoro volontario di giovani venuti da ogni parte del mondo ed appartenenti a diverse confessioni cristiane, a Velletri, in provincia di Roma, a cura della Gioventù evangelica metodista e sotto la giurisdizione della Chiesa evangelica metodista d'Italia, come segno e testimonianza dell'unità della chiesa di Gesù Cristo.

Lo sviluppo di tale progetto, avvenuto nel corso degli anni, con la sperimentazione di nuovi fronti di impegno in continuità con l'ispirazione originaria, ha condotto alla creazione di un istituto operante all'interno dell'ordinamento valdese, che prende ora il nome di Centro Ecumene.

Art. 1 – (denominazione e natura giuridica)

Il Centro Ecumene è un istituto autonomo nell'ambito dell'ordinamento valdese, della cui autonomia ed indipendenza si dà atto nella legge 11 agosto 1984 n. 449 recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese".

Il Centro Ecumene ha sede in Velletri, Contrada Cigliolo, n. 141.

Art.2 – (scopi ed attività)

Il Centro Ecumene è un centro di studio, culto e vita comunitaria al servizio dei vari settori della vita della chiesa e si offre come un punto di riferimento per tutti coloro che individuano nell'azione per la riconciliazione, la pace, la salvaguardia del creato e la giustizia fra i po-

poli e gli individui la testimonianza che le chiese sono chiamate a rendere.

Per ottemperare a questo impegno il Centro:

- 1) organizza convegni ed incontri di studio e formazione in campo religioso, culturale, educativo e ricreativo;
- 2) offre spazi ed attrezzature a chiese ed organismi vari dell'ecumene cristiana, di altre religioni e/o ad altri organismi per lo svolgimento di incontri negli stessi campi, in coerenza con le finalità generali di cui al primo comma;
- 3) presta attività di assistenza ed accoglienza in favore di persone in situazione di disagio;
- 4) promuove iniziative editoriali connesse con la propria attività.

Il Centro Ecumene non ha fini di lucro.

Art. 3 – *(patrimonio e gestione)*

Per lo svolgimento della sua opera il Centro si avvale del complesso immobiliare sito in Velletri, Contrada Cigliolo n. 141, conferito in dotazione, nel quadro dell'ordinamento valdese, dall'Opera per le chiese evangeliche metodiste in Italia (OPCEMI, già Chiesa evangelica metodista d'Italia), ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, che ne è proprietaria.

Il Centro ha la responsabilità della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in dotazione e dei mobili che li arredano ed attrezzano.

Il patrimonio immobiliare e mobiliare del Centro potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed erogazioni di quanti abbiano a cuore il mantenimento e potenziamento dell'opera.

Per lo svolgimento delle sue attività il Centro si avvale dei seguenti mezzi finanziari:

- a) collette ed offerte raccolte dalle chiese, da organizzazioni ecclesiastiche italiane ed estere e da singoli;
- b) contributi alle spese di coloro che partecipano alle attività che si svolgono nel Centro;
- c) contributi di enti privati e pubblici;
- d) eventuali rendite patrimoniali.

Il Centro Ecumene redige, per ogni anno solare, i bilanci preventivo e consuntivo, destinando eventuali avanzi di gestione esclusivamente alla realizzazione delle attività istituzionali del Centro o a incremento del patrimonio.

E' vietata qualunque forma di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, fondi, riserve o capitale in favore di amministratori, lavoratori o collaboratori.

Art. 4 – (comitato generale)

Il comitato generale sovrintende l'attività e l'amministrazione ed indica le linee di lavoro del Centro.

In particolare il comitato generale:

- a) promuove tutte le attività necessarie allo sviluppo del lavoro del Centro;
- b) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di ogni anno e presenta annualmente al sinodo delle chiese metodiste e valdesi la relazione finanziaria e la relazione sull'operato del Centro, ai fini dei controlli previsti dall'ordinamento valdese;
- c) predispone una relazione sull'attività del Centro da sottoporre all'assemblea degli "Amici di Ecumene";
- d) nomina, ove previsto, il rappresentante del Centro presso gli organismi interdenominazionali;
- e) designa il direttore e lo propone per la nomina alla Tavola valdese;
- f) ha facoltà di designare un vicedirettore, proponendolo per la nomina alla Tavola valdese, nonché un comitato operativo e/o commissioni di lavoro per l'attuazione del programma di attività;
- g) ha facoltà di avvalersi di consulenti;
- h) cura l'aggiornamento del registro degli "Amici di Ecumene".

Art. 5 – (composizione e funzionamento del comitato generale)

Il comitato generale è composto:

- a) dal presidente del Comitato permanente dell'Opera per le chiese evangeliche metodiste in Italia (OPCEMI), che lo presiede;
- b) dal direttore nominato dalla Tavola valdese su designazione del Comitato stesso;
- c) da un membro annualmente nominato dal Comitato permanente dell'OPCEMI;
- d) da due membri annualmente nominati dalla Federazione giovanile evangelica italiana (FGEI);
- e) da quattro membri annualmente nominati dal Comitato permanente dell'OPCEMI, su designazione dell'assemblea degli "Amici di Ecumene".

Partecipano alle sedute del comitato, con voce consultiva:

- il vicedirettore del Centro, ove nominato;
- i membri del comitato operativo eventualmente nominato dal comitato generale;
- il pastore eventualmente incaricato dalla Tavola valdese della collaborazione con il comitato e la direzione per gli aspetti pastorali e teologici dell'attività del Centro.

I membri del comitato generale sono nominati annualmente per un massimo di 7 anni consecutivi.

Il comitato generale si riunisce in via ordinaria non meno di quattro volte l'anno su convocazione del presidente, sentito il direttore. Può essere convocato in seduta straordinaria su iniziativa del presidente ove vi sia da deliberare su questioni urgenti, o su richiesta della maggioranza dei membri.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il comitato generale, nella sua prima riunione di ogni anno solare, elegge tra i suoi componenti un vicepresidente ed un segretario per atti e verbali.

Art. 6 – (legale rappresentanza)

Il presidente del comitato generale ha la legale rappresentanza del Centro. In caso di assenza e/o impedimento le funzioni di rappresentanza sono svolte dal vicepresidente.

Art. 7 – (direttore)

Il direttore, coadiuvato dal vicedirettore, ove nominato, in esecuzione delle direttive del comitato generale:

- cura la gestione ordinaria del Centro e l'attuazione dei programmi e delle attività, relazionandone al comitato generale;
- coordina ed organizza l'attività di quanti prestano, a qualunque titolo, la loro opera per il Centro;
- tiene la contabilità e cura la conservazione dei libri dei verbali e degli atti nonché la redazione dell'inventario;
- predispone, assieme al presidente del comitato generale, i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'esame del comitato.

Art. 8 – (assemblea degli amici di Ecumene)

L'assemblea degli "Amici di Ecumene" è composta da coloro che, partecipando alle attività del Centro da almeno due anni, facciano richiesta al comitato generale di iscrizione nel registro degli "Amici di Ecumene", impegnandosi a sostenere l'opera in modo continuativo.

Per fare parte dell'assemblea degli Amici è necessario avere raggiunto la maggiore età.

Sono membri ex officio dell'assemblea:

- un rappresentante del consiglio di circuito competente per territorio;
- un rappresentante della commissione esecutiva distrettuale competente per territorio.

L'assemblea:

- a) prende visione dei bilanci preventivo e consuntivo;
- b) discute, sulla base della relazione del comitato generale, sulle linee programmatiche del Centro e formula al comitato generale proposte sulle attività;
- c) designa quattro membri del comitato generale.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno. E' convocata e presieduta dal presidente del comitato generale e, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente del comitato.

Nomina di volta in volta al suo interno un segretario-verbalista. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 9 – (controlli)

In conformità all'ordinamento valdese, l'operato del Centro è sottoposto al controllo del sinodo delle chiese metodiste e valdesi, fermi i compiti istituzionali della Tavola valdese e, per quanto di competenza, del Comitato permanente dell'OPCEMI.

Art. 10 – (modifiche)

Le modifiche al presente statuto sono di competenza del sinodo delle chiese metodiste e valdesi su proposta di almeno due terzi dei membri del comitato generale del Centro o del Comitato permanente dell'OPCEMI.

Art. 11 – (cessazione dell'attività)

La cessazione dell'attività del Centro è deliberata dal sinodo delle chiese metodiste e valdesi su proposta del comitato generale del Centro o del Comitato permanente dell'OPCEMI. A seguito della delibera, il Comitato permanente dell'OPCEMI destina il patrimonio a scopi connessi con i suoi fini istituzionali.